



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 120 del 05/07/2012 -
Determinazione nr. 1567 del 05/07/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di produzione e verniciatura di manufatti in legno quali ante e porte per mobili, ripiani, ecc.

Società T.G.M. SAS DI MORO GALLIANO & C - stabilimento sito in Comune di Aviano (PN), via Cimon dei Furlani n. 4

PREMESSA

1.Fatto

La Società T.G.M. SAS DI MORO GALLIANO & C, con sede legale e produttiva in Comune di Aviano (PN), via Cimon dei Furlani n. 4, ha presentato in data 04.01.2012 alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (assunta al prot. n. 1151 del 05.01.2012) ai sensi dell'art. 269 come previsto dall'art. 281 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e contestuale domanda di modifica sostanziale ai sensi dell'art. 269 c. 8 relativa allo stabilimento sopra citato.

E' stato comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. n. 6850 del 30.01.2012.

Con nota prot. n. 16805 del 24.02.2012 sono state richieste integrazioni tecniche.

Con nota datata 19.03.2012, pervenuta in data 27.03.2012 ed assunta al prot. n. 28053 del 27.03.2012, la ditta ha chiesto 45 giorni di proroga per fornire le integrazioni. Tale proroga è stata concessa con nota prot. n. 28218 del 28.03.2012.

La ditta ha inoltrato le integrazioni richieste con nota datata 21.05.2012, pervenuta il 21.05.2012 (prot. n. 40315 del 22.05.2012).

Con nota prot. n. 42266 del 29.05.2012 sono stati richiesti i pareri di competenza al Comune di Aviano (secondo quanto previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.

Il Comune di Aviano ha espresso il proprio parere in merito alla pratica in oggetto con nota prot. n. 15153 del 27.06.2012 (pervenuto in data 03.07.2012 ed assunta al prot. n. 52316 del 05.07.2012). L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 non ha espresso il proprio parere nei termini richiesti.

La Società si occupa di produzione e verniciatura di manufatti in legno quali ante e porte per mobili, ripiani, ecc.

La ditta è in possesso delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dalla Regione Friuli Venezia Giulia con:

1. D.G.R. n. 4352 del 19.12.2001 per i seguenti punti di emissione:

- C6 (batteria filtrante)
- C1 (tinteggiatrice)
- C2 e C3 (impianto verniciatura)
- C4 e C5 (impianto verniciatura)
- C7 (spolvero);

2. Decreto del Direttore del Servizio per la tutela dell'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale n. 1052 del 01.07.2004 per il punto di emissione C8 (aspirazione-abbattimento trucioli di legno).

Dalla relazione tecnica inviata (inclusa la relazione integrativa pervenuta il 21.05.12), si evince che la Società intende

- modificare la destinazione d'uso della centrale termica ad olio combustibile con potenza termica nominale di 0,79 MW (punto di emissione CT2, in precedenza non soggetta ad autorizzazione perché termico civile) passando da uso esclusivamente civile ad uso misto;
- installare una cappa di aspirazione con relativo nuovo punto di emissione **C9** a servizio della pressa a piani;
- chiedere il rinnovo delle autorizzazioni regionali vigenti per i punti di emissione ivi riportati (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8).

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- relazione tecnica con descrizione del ciclo produttivo e dei punti di emissione (si veda anche relazione integrativa del 21.05.12);
- allegato A1 datato dicembre 2011 contenente planimetria dello stabilimento con indicazione dei punti di emissione, estratto di CTR in scala 1:5000, estratto di mappa catastale in scala 1:2000, estratto di PRGC in scala 1:2000;
- allegato A1 datato maggio 2012 contenente planimetria dello stabilimento con indicazione dei punti di emissione, prospetti dei camini e pianta della copertura dello stabilimento con interventi di adeguamento previsti (integrazioni del 21.05.12).

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto

- 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
 7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
 8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 16 del 01.06.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 18.06.2012.

Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni degli impianti proposti indicate come

- C1: Impianto di aspirazione della tinteggiatrice a giostra
- C2: Vasca di spruzzatura del carosello di applicazione del fondo
- C3: Fase di appassimento del carosello di applicazione del fondo
- C4: Vasca di spruzzatura del carosello di applicazione della finitura
- C5: Fase di appassimento del carosello di applicazione della finitura
- C6: sottostazione filtrante polveri derivanti da levigatura
- C7: vasca di spolvero del carosello di applicazione della finitura
- C8: silos di stoccaggio trucioli di legno
- C9: aspirazione delle emissioni derivanti dalla pressa a piani (NUOVO)
- CT2: impianto termico ad olio combustibile da 0,794 MW (MODIFICA)

per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli impianti stessi, sono compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate;

- sul parere espresso dal Comune di Aviano (PN) con nota prot. n. 15153 del 27.06.2012 (pervenuto in data 03.007.2012 ed assunta al prot. n. 52316 del 05.07.2012).

Sia l'istruttoria tecnica che il parere del Comune di Aviano sono conservati nella pratica.

La ditta svolge le seguenti attività che rientrano nella parte II dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

- rivestimento del legno con soglia di consumo di solvente superiore a 15 t/anno (punto 2d),
- rivestimento adesivo con soglia di consumo di solvente superiore a 5 t/anno (punto 1).

Per entrambe le attività la ditta dichiara un consumo di solvente inferiore alle relative soglie, pertanto non si applica quanto previsto all'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La società possiede un impianto termico civile ad uso climatizzazione (emissione indicata con la sigla CT1) con potenza termica nominale inferiore a 3 MW non soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 282 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare la Società T.G.M. SAS DI MORO GALLIANO & C, con sede legale e produttiva in Comune di Aviano (PN), via Cimon dei Furlani n. 4, alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sopra citato. I punti di emissione presenti presso lo stabilimento sono i seguenti:

- C1: Impianto di aspirazione della tinteggiatrice a giostra (esistente)
- C2: Vasca di spruzzatura del carosello di applicazione del fondo(esistente)
- C3: Fase di appassimento del carosello di applicazione del fondo (esistente)
- C4: Vasca di spruzzatura del carosello di applicazione della finitura (esistente)
- C5: Fase di appassimento del carosello di applicazione della finitura (esistente)
- C6: Sottostazione filtrante polveri derivanti da levigatura (esistente)
- C7: Vasca di spolvero del carosello di applicazione della finitura (esistente)
- C8: Silos di stoccaggio trucioli di legno (esistente)
- C9: Aspirazione delle emissioni derivanti dalla pressa a piani (nuovo)
- CT2: Impianto termico ad olio combustibile da 0,794 MW (modifica).

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punti di emissione	
C1: Impianto di aspirazione della tinteggiatrice a giostra	Portata: 12500 mc/h Altezza dal p.c.: 7,8 m
C2: Vasca di spruzzatura del carosello di applicazione del fondo	Portata: 35000 mc/h Altezza dal p.c.: 9 m
C4: Vasca di spruzzatura del carosello di applicazione della finitura	Portata: 26000 mc/h Altezza dal p.c.: 9 m
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri totali	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche riportate nel D.Lgs. 152/2006, in Allegato 1, Parte 2, Tabella D:	
Classe I	2,5 mg/Nm ³
Classe II	10 mg/Nm ³
Classe III	75 mg/Nm ³
Classe IV	150 mg/Nm ³
Classe V	300 mg/Nm ³

Punti di emissione

C3: Fase di appassimento del carosello di applicazione del fondo	Portata: 7500 mc/h Altezza dal p.c.: 9 m
C5: Fase di appassimento del carosello di applicazione della finitura	Portata: 8000 mc/h Altezza dal p.c.: 9 m
Sostanze organiche totali (espresse come COT)	50 mgC/Nm ³

Punti di emissione	
C6: sottostazione filtrante polveri derivanti da levigatura	Portata: 6000 mc/h Altezza dal p.c.: 9 m
C7: vasca di spolvero del carosello di applicazione della finitura	Portata: 12000 mc/h Altezza dal p.c.: 8,5 m
C8: silos di stoccaggio trucioli di legno	Portata: 60000 mc/h Altezza dal p.c.: 7,5 m
Polveri totali	10 mg/Nm ³

Punti di emissione	
C9: aspirazione delle emissioni derivanti dalla pressa a piani	Portata: 8000 mc/h Altezza dal p.c.: 8 m
Sostanze organiche riportate nel D.Lgs. 152/2006, in Allegato 1, Parte 2, Tabella D: Formaldeide (Classe II)	10 mg/Nm ³

Punto di emissione	
CT2: impianto termico ad olio combustibile da 0,794 MW	Portata: tiraggio naturale Altezza dal p.c.: 8 m
<i>I limiti sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%</i>	
Polveri totali	150 mg/Nm ³
Ossidi di azoto	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo	1700 mg/Nm ³
Il valore di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%	

- b) L'impianto modificato (**punto di emissione CT2**) e l'impianto nuovo (**punto di emissione C9**) devono essere messi in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la revoca/modifica d'ufficio della stessa.
- c) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dei sopra citati impianti, la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- d) Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti è fissato in (novanta) 90 giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- e) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di

cui alla precedente lettera c) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

- f) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- b) La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
- c) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- d) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
- il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- e) Per i punti di emissione esistenti (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8) e per i punti di emissione nuovi/modificati (C9, CT2) dopo la loro messa a regime, la Società deve effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti stessi. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- f) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 15259: 2008	Misurazione di emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della

	concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13649:2002 (per i singoli COV)	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente
Norma UNI EN 13526:2002 (per il COT)	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.
D.M. 25 agosto 2000	Rilevamento delle emissioni i flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO ₂ e NO ₂ .

- g) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione;
- h) Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premessa.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5.Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.

6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla società, al Comune di Aviano (PN) e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
11. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi “2.Obblighi” e “3.Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 05/07/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 05/07/2012 03:45:08

IMPRONTA: 074969AD3E5D316E262DB58E912365E267B0752B644FC42B41C0CF79064F7AA7
67B0752B644FC42B41C0CF79064F7AA7B2A05A33424544D701017805C725D5A8
B2A05A33424544D701017805C725D5A87633913476DF00A343FF4F06AB700DE8
7633913476DF00A343FF4F06AB700DE8E722DD400AD99452A3B09A8C96658A80